

# **ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE**

**2015/2016**

**Ebook gratuito**

**(con le novità contenute nella legge n.107/2015)**

**a cura della redazione di Orizzonte Scuola**

## INDICE

1. Anno di prova e di formazione 2015/16: tra novità e conferme (PAOLO PIZZO) .....	3
2. Anno di prova e di formazione e documentazione di rito (PASQUALE FRATERO) .....	5
3. Anno di prova: periodi di servizio utili a raggiungere i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattiche (PAOLO PIZZO) .....	7
4. Anno di prova: quante volte è possibile rimandarlo (PAOLO PIZZO).....	9
5. Anno di prova e di formazione per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo PAOLO PIZZO .....	10
6. Docenti assunti in fase b/c che differiscono la presa di servizio e svolgeranno l'anno di prova e di formazione con contratto al 30/6 o 31/8 (PAOLO PIZZO) .....	11
7. Anno di prova e di formazione per i docenti in part time o su spezzone orario (PAOLO PIZZO) .....	12
8. L'attività di formazione dovrà essere svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo (PAOLO PIZZO). .....	14
9. Il percorso di formazione - il tutor - il comitato di valutazione (PAOLO PIZZO) .....	16

## ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE 2015/16: TRA NOVITÀ E CONFERME (PAOLO PIZZO)

- Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.
- La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. Il personale docente così nominato, è ammesso a un anno di formazione, che è valido come periodo di prova (art. n. 437 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297).
- Il personale docente, all'atto dell'assunzione in ruolo, che avviene con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve sostenere il periodo di prova allo scopo di ottenere la conferma in ruolo.
- La prova è dunque il periodo durante il quale questo personale deve prestare servizio. Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo in tutti i sensi e dispiega, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione dell'anzianità ai fini della carriera ecc.
- Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297).
- Nell'anno scolastico in cui si è stati assunti a tempo indeterminato, la sede di servizio è provvisoria. Nel corso del medesimo anno, secondo la tempistica e le procedure dettate dal MIUR, e dalla Legge 107/2015, il personale presenterà la domanda di trasferimento ed eventualmente, in un secondo momento, istanza di assegnazione/utilizzo (tali procedure, se confermate anche per il 2016/17, **non sono vincolate al superamento dell'anno di prova**).

La legge 107/2015 all'art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all'anno di formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato:

“116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”

La novità introdotta è quella che richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, che almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche. Per il resto, rimangono in vigore, per quanto compatibili con le nuove norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94.

È altresì riconfermata la procedura di formazione, con il modello 2014- 2015: 50 ore complessive, in presenza e a distanza, attività peer to peer e laboratori didattici coordinati dai tutor.

## ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI RITO (PASQUALE FRATERNO)

Il Personale Docente all'atto della nomina in ruolo, dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, è tenuto ad espletare una serie di adempimenti e presentazione di documenti:

- ✓ OBBLIGATORI che dimostrano i requisiti per l'accesso all'impiego, definiti anche documenti di rito;
- ✓ FACOLTATIVI, istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e di carriera.

### DOCUMENTI OBBLIGATORI | DI RITO

- devono dimostrare all'Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti;
- devono essere presentati entro 30 giorni dall'immissione in ruolo;
- sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. [Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 L.183/2011 sono esenti da bollo].

La Circolare n. 65 del 29/07/2003, al punto "C" definisce i DOCUMENTI DI RITO in:

**Documenti di carattere generale:** come il certificato di idoneità fisica all'impiego che non è più obbligatorio presentare. In merito si evidenzia la Nota MIUR 1878 del 30/8/13 che pone fine a tale obbligo dall'anno scolastico 2013-14;

Documenti specifici: tra i documenti specifici, si segnala la Dichiarazione dei Servizi - è prevista dall'art. 145 del DPR N. 1092/1973:

- va resa anche negativa;
  - può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione;
  - rappresenta un elenco di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze: Stato (compreso il servizio militare).
- ✓ Enti Pubblici;
  - ✓ Privati;
  - ✓ Lavoro autonomo
  - ✓ Libero professionista.

## DOCUMENTI FACOLTATIVI | NON OBBLIGATORI MA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA:

- ✓ Domanda di ricostruzione di carriera. Presentazione: dopo la conferma del ruolo.
- ✓ Domanda adesione fondo esero. Presentazione: qualsiasi momento.
- ✓ Domanda di computo/riscatto ai fini della pensione/TFR.
- ✓ Presentazione: qualsiasi momento.
- ✓ Domanda di ricongiunzione/totalizzazione ai fini della pensione.
- ✓ Presentazione: qualsiasi momento.

### Domanda di ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera è una procedura che determina la fascia stipendiale di riferimento del CCNL, in seguito alla valutazione del servizio pre-ruolo del personale Docente.

Si ricorda che la R.C. avviene solo “a domanda”:

- va presentata dopo il periodo di prova (concluso con esito positivo);
- la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99);
- sono previsti dei termini di prescrizione;
- va presentata al D.S. in carta libera, allegando la seguente documentazione:
  - ✓ Autocertificazione relativa ai servizi per i quali si richiede il riconoscimento.
  - ✓ Autocertificazione del titolo di studio.
  - ✓ Autocertificazione del certificato di abilitazione.
  - ✓ Autocertificazione del certificato di specializzazione.

[Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono più chiedere né rilasciare certificazioni utilizzabili nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni].

## TUTTI I FILE DA SCARICARE GRATUITAMENTE

<http://www.orizzontescuola.it/guide/neoimmessi-ruolo-documenti-rito-18-modelli-scaricare-gratuitamente>

## **ANNO DI PROVA: PERIODI DI SERVIZIO UTILI A RAGGIUNGERE I 180 GIORNI DI SERVIZIO E I 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICHE (PAOLO PIZZO)**

L'art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per **almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche**.

Nei **CENTOTTANTA GIORNI sono computate** tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

In particolare **vanno considerati**, purché ricadenti in un periodo effettivo di periodo effettivo servizio:

- tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
- il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
- i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc).
- i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento.
- il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.
- il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato.
- il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979).
- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

**Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati:**

- I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova).
- le vacanze estive.

- I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
- I permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

**PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE**, nei **centoventi giorni** sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

## ANNO DI PROVA: QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARLO (PAOLO PIZZO)

L'art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che **in caso di valutazione negativa** del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, **non rinnovabile**.

In realtà già l'art. 439 del Dlgs 297/94 prevedeva che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

### DIVERSO È INVECE IL CASO DI QUANDO IL DOCENTE NON RIESCE A COMPLETARE L'ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE.

Mentre la proroga di un anno, **in caso di esito sfavorevole della prova**, può essere disposta per una sola volta, **è invece prorogata**, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, **anche per i successivi anni scolastici** in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall'insegnamento.

## ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE PER CHI HA OTTENUTO UN PASSAGGIO DI RUOLO (PAOLO PIZZO)

- ✓ Il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, all'interno dello stesso ordine di scuola (es. passaggio dalla A036 alla A037 scuola di II grado).
- ✓ Il passaggio di ruolo, invece, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all'infanzia e viceversa).
- Chi ottiene il **SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA**, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica.
- Chi, invece, ottiene **IL PASSAGGIO DI RUOLO**, dovrà, secondo le ultime indicazioni ministeriali, e salvo successive rettifiche, effettuare la prova (i180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo.

Nella circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015 è infatti indicato che sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- **i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.**

## **DOCENTI ASSUNTI IN FASE B/C CHE DIFFERISCONO LA PRESA DI SERVIZIO E SVOLGERANNO L'ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE CON CONTRATTO AL 30/6 O 31/8 (PAOLO PIZZO)**

La circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 dispone che "In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli **AMBITI DISCIPLINARI DI CUI AL D.M. N.354/1998 OVE IL SERVIZIO SIA EFFETTUATO NELLO STESSO GRADO D'ISTRUZIONE della classe di concorso di immissione in ruolo** come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Le possibilità indicate nella circolare sono:

- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

## ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE PER I DOCENTI IN PART TIME O SU SPEZZONE ORARIO (PAOLO PIZZO)

### LE FAQ

**Sono un docente assunto in ruolo in fase B. Ho assunto servizio e richiesto il part time per 9 ore su 3 gg. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?**

Ai sensi della nota MIUR 3616 del 05-11-2015 il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. **Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione** previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica **sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.**

Pertanto chi è assunto in ruolo in regime di part time dovrà comunque svolgere per intero e senza nessun riproporzionamento le 50 ore di formazione, mentre i 180 gg e i 120 di attività didattica vanno riproporzionati in ragione all'orario.

Ciò ovviamente vale anche per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo e richiesto il part time.

**ES:** ho 9 ore invece di 18, dovrò svolgere 90 gg. dei 180 previsti e 60 dei 120 previsti. Con 6 ore su 18, quindi, farò 60 ore dei 180 gg. e così via. Ovviamente lo stesso calcolo va effettuato per gli immessi in ruolo sulla primaria in relazione alle 24 ore settimanali.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

**Sono un docente con contratto al 30/6 per 9 ore in A043 e sono stato immesso in ruolo sempre per A043. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?**

La risposta è positiva e vale quanto detto a chi ha assunto effettivo servizio ma è in regime di part time.

Infatti la circolare sopra citata equipara i docenti già assunti con effettivo servizio di ruolo in part time a chi ha rimandato la presa di servizio accettando la nomina in ruolo ma impegnato con supplenza fino ad almeno al 30/6.

La circolare, infatti, rispetto al riproporzionamento, non fa nessuna differenza disponendo che i 180/120 gg. "sono proporzionalmente ridotti **per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto**".

Quindi o si è in effettivo regime di part time o su spezzone orario (supplenza fino al 30/6) i gg devono essere riproporzionati in egual misura. Non esiste alcuna differenza.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

**Sono un docente con contratto al 30/6 per 9 ore in A043 e sono stato immesso in ruolo su posto di sostegno AD00. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?**

La risposta è positiva e vale ovviamente anche nel caso contrario ovvero immesso in ruolo in A043 e con supplenza su AD00.

La nota MIUR 3616 del 05-11-2015 prevede che la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, **nel medesimo ordine e grado di scuola.**

Trattandosi di spezzone orario andrà effettuato il riproporzionamento dei 180/120 gg. come gli esempi sopra citati.

Si ricorda che l'attività di formazione, è comunque svolta **con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.**

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

**Sono un docente immesso in ruolo nella A043. Ho una supplenza con completamento orario tra I e II grado, avendo 9 ore su A043 e 9 ore su A050, posso svolgere l'anno di prova e di formazione?**

La risposta è positiva con una precisazione.

La nota MIUR 3616 del 05-11-2015 prevede che per le classi di concorso, la supplenza è valida **sullo specifico grado di istruzione** e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Nel caso specifico quindi, è da ritenere valido solo il periodo di prova e di formazione svolto per lo spezzone di A043 che è classe di concorso dello stesso grado di scuola di immissione in ruolo, non è quindi valido il periodo svolto per la A050.

Per tale motivo le due supplenze vanno considerate a sé, e nonostante quindi il completamento orario fino alle 18 ore, l'anno di prova, considerato solo sulla a043, va riproporzionato per i 180/120 gg. perché svolto solo per 9 ore.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

## L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOVRÀ ESSERE SVOLTA CON RIFERIMENTO AL POSTO O ALLA CLASSE DI CONCORSO DI IMMISSIONE IN RUOLO (PAOLO PIZZO).

La nota MIUR Prot. n. 0036167 - 05/11/2015 prevede che in caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.35411998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Pertanto, il docente che, avendo accettato un contratto a tempo indeterminato (fase B/C) nella provincia X, e che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 commi 98 -99, della legge n.107/2015, si trovi a svolgere, in detta o diversa provincia, una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche su medesimo posto o classe di concorso affine (intendendo per classi affini quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado di istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo), qualora chieda di svolgere il periodo di prova **è autorizzato allo svolgimento dello stesso purché la supplenza svolta e l'immissione in ruolo accettata ricadano nelle seguenti ipotesi:**

- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Saranno dunque i Dirigenti scolastici deputati ad un'attenta valutazione dell'applicazione della suddetta autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne abbiano titolo, ed **a tener conto che l'attività di formazione sarà, comunque, svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.**

A mo' di esempio, quindi, se un docente è stato assunto sulla 043 e attualmente è titolare di una supplenza su posto di sostegno AD00 fino al 30/6 o 31/8, l'attività di formazione dovrà essere svolta in relazione alla A043 posto comune e non di sostegno. Così come il docente assunto su posto di sostegno scuola di I grado che attualmente sta svolgendo una supplenza al 30/6 su posto di sostegno II grado, dovrà essere inserito nell'elenco nominativo dei docenti del I grado sostegno per le attività di formazione.

## IL PERCORSO DI FORMAZIONE - IL TUTOR - IL COMITATO DI VALUTAZIONE (PAOLO PIZZO)

- Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
- L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
- Nel corso dell'anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

### Il Dirigente Scolastico - il tutor

Avrà cura di informare i docenti neo-assunti tenuti all'effettuazione del periodo di prova e formazione circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.

Un'attenzione particolare sarà posta nell'individuazione del docente che svolge **funzione di tutor** nei confronti dei neoassunti.

Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente a lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo.

Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e riflessione.

La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi; la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.

- Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, ed operante di norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

### Caratteristiche dell'intervento formativo

Le azioni previste per la formazione dei docenti neo-assunti:

- le attività di formazione comportano un impegno complessivo di almeno 50 ore, compensabili, in caso di assenza del docente alle attività in presenza, con altre attività, sempre in presenza, previste dal piano formativo;
- le ore della fase del peer to peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza;
- un incontro propedeutico su base territoriale, della durata di 3 ore, sarà dedicato all'accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo;
- la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor; na tal fine il MIUR fornirà un modello digitale all'interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo (durata prevista 3 ore);
- il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
- sulla base dei bisogni rilevati verranno organizzati, a partire indicativamente da gennaio 2016, specifici laboratori di formazione in presenza, la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività (4 laboratori della durata di 3 ore ciascuno), con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale; i laboratori formativi verranno "tarati" sui bisogni formativi segnalati dai docenti neo-assunti in sede di predisposizione del bilancio di competenze e saranno rivolti a piccoli gruppi di docenti (orientativamente non più di 30), consentendo la scelta tra diverse opportunità. Sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato ai temi dei bisogni educativi speciali e della disabilità.
- a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe, per un totale di 12 ore, concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe; a tal fine saranno successivamente fomite dal MIUR opportune linee guida;
- la formazione on line, della durata di 14 ore, sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, sotto

forma di portfolio, le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE;

- sempre su piattaforma on-line, il docente neoassunto, supportato dal tutor, tratterà un bilancio delle competenze raggiunte in forma di autovalutazione, delineando miglioramenti raggiunti e punti che restano da potenziare (Bilancio delle competenze finali – durata prevista 3 ore);
- le attività formative saranno concluse da un incontro di restituzione finale in presenza, della durata di 3 ore, sempre su base territoriale, per la valutazione dell'attività realizzata. In attesa del compimento del Piano Nazionale di Formazione, i laboratori formativi, rivolti a docenti utilizzati nella scuola primaria, ai sensi del comma 20 dell'art. 1 della legge 107/2015, per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, saranno incentrati sulle metodologie didattiche relative ai predetti insegnamenti nello specifico settore scolastico.

**PER IL NUOVO COMITATO DI VALUTAZIONE RINVIAMO AL SEGUENTE LINK**

**<http://www.orizzontescuola.it/news/comitato-valutazione-incarichi-come-eleggere-membri-validit-organo-guida-gratuita>**